

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 59 DEL 05/02/2026

Proposta n. PDEL/2026/82 del 04/02/2026

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Nomina Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA) della ASL n.8 di Cagliari ai sensi del DM 19/03/2015 e s.m.i. – conferma della designazione di cui alle Deliberazioni nn. 157/2022 e 20/2025

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott.ssa Cristina Garau	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii;

vista la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;

rilevato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01.02.2023;

vista la Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

viste

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 16/06/2025 con la quale la Dott.ssa Cristina Garau è stata nominata Direttore Amministrativo dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 17/06/2025 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 481 del 28/10/2025 relativa alla conferma degli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo fino alla scadenza del mandato commissariale prorogato con la citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 480 del 28/10/2025;

vista la nota RAS Prot. n. 36765 del 27/12/2025;

viste

- la Deliberazione del Direttore f.f. n. 1 del 08/01/2026 avente ad oggetto “Presenza d'atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025 e disposizioni conseguenti” con la quale – tenuto conto della citata sentenza e in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta nota RAS – si è disposto che le funzioni di Direttore Generale ad interim sono svolte dalla Dr.ssa Cristina Garau in qualità di Direttore più anziano sino alla nomina del nuovo Direttore Generale e che le funzioni di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sono garantite dagli attuali Direttori incaricati;
- la Deliberazione n. 95 del 26/06/2025 con la quale è stato individuato il sostituto del Direttore Amministrativo in ipotesi di assenza o impedimento di quest'ultimo;

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza suoi luoghi di lavoro” che prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tra gli obblighi del datore di lavoro l’adozione, sulla base della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e del numero delle persone presenti, delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato;

visto l’art. 46 del medesimo decreto, che definisce la prevenzione incendi come una funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri uniformi su tutto il territorio, gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone e delle cose, richiama l’applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio di cui al Decreto del Ministro dell’Interno in data 10 marzo 1998 e s.m.i.;

preso atto che l’art.11 della Legge n. 229 del 29.07.2003 e s.m.i. riconosce al Corpo dei Vigili del Fuoco poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi e che il Decreto Legislativo 08.03.2006 n.139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” all’art. 20 definisce le sanzioni penali e sospensione dell’attività in materia di omessa certificazione e vigilanza;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011 relativo al “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, relativamente agli adempimenti di cui all’attività n. 68, come da D.P.R. 151 del 01.08.2011;

visto che il succitato Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 ha disposto l’aggiornamento delle regole Tecniche di cui al Decreto Ministero Interno del 18.09.2002, prevedendo ai sensi degli artt. 2 e 3, un calendario temporale entro il quale le strutture sanitarie dovranno completare l’adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio, salvo quanto disposto dall’art. 5 comma 1 o comma 2;

considerato che con specifico riguardo alla progettazione, costruzione, esercizio delle strutture sanitarie, con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 settembre 2002 sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private allo scopo di:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture sanitarie portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di incendi all’interno dei locali;
- limitare la propagazione di incendi ad edifici e locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2015 nell’aggiornare le regole tecniche di cui sopra ha introdotto importanti novità imponendo al Responsabile dell’attività:

- l’obbligo di adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) redatto ai sensi del ex D.M. 10.03.1998 e s.m.i., che dovrà necessariamente contenere: un documento di strategia nei

riguardi della sicurezza antincendio con precisa indicazione del budget da assegnare, l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio, un sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti e il mantenimento delle misure migliorative adottate nelle varie fasi; il Piano per la gestione delle emergenze; il Piano di formazione e l'organigramma del personale addetto alla struttura antincendio;

- l'obbligo di formare e designare gli addetti antincendio;

- l'obbligo di individuare il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio con mansioni di pianificazione coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste nel decreto;

preso atto che il Dipartimento VVF con Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015 fornisce alcuni indirizzi applicativi sul D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie, precisando che i requisiti del responsabile tecnico della sicurezza antincendio ai sensi della norma su citata sono:

a) essere una figura tecnica;

b) essere in possesso dell'attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011.

La circolare, relativamente al punto a), fa presente che la figura tecnica rientra tra le professioni individuate nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e che i requisiti di cui al punto b) risultano in possesso di tutti i professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno;

dato atto ancora che con D.G.R. 30/16 del 03.08.2010 è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITamento in regime temporaneo per le strutture carenti di certificazione antincendio sotto condizione della presentazione di apposito piano di adeguamento e che dunque con Nota RAS Prot. 21236 del 18/09/2015, nell'ambito del monitoraggio degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, le Aziende Sanitarie sono state invitate ad attenersi all'applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015;

viste le Deliberazioni n. 157 del 27/05/2022 e n. 20 del 22/05/2025 con le quali l'ASL n. 8 di Cagliari, ai sensi del richiamato DM 19/03/2015 e ss.mm.ii., ha provveduto a nominare in qualità di RTSA aziendale il Collaboratore professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione, Luciano Sitzia, dipendente della ASL n.6 del Medio Campidano;

vista la Convenzione del 26/06/2024, rinnovata e ad oggi in vigore, stipulata tra la ASL n. 8 di Cagliari e la ASL n. 6 del Medio Campidano finalizzata allo svolgimento delle attività del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio e supporto adempimenti antincendio SPP;

ritenuto necessario che il Direttore Generale f.f. dell'ASL n. 8 di Cagliari, in qualità di Datore di Lavoro e Responsabile delle Attività Sanitarie della stessa Azienda provveda a confermare la nomina del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio di cui al Titolo V°, punto 42, lettera "a", del Decreto Ministero degli Interni datato 19 marzo 2015, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica degli adeguamenti;

rilevato che il Collaboratore Professionale Sanitario Senior (cat. Ds) – Tecnico della Prevenzione Luciano Sitzia, già individuato RTSA della ASL n. 8 di Cagliari con deliberazione n. 157 del 27/05/2022 e nonché in forza della Convenzione di cui sopra, è in possesso del titolo di studio (figura tecnica) e dei requisiti prescritti dal succitato Decreto Ministeriale per la conferma della nomina quale Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, come si evince dall'allegato curriculum dello stesso;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO sostituto	
Dott. Roberto Massazza		Dott.ssa Laura Balata	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

Per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

- 1) di confermare**, ai sensi dell'articolo 2 del citato DM, la nomina del Professionista della Salute Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione TdP. Luciano Sitzia, quale Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio della ASL 8 di Cagliari, fino a scadenza della Convenzione citata in premessa;
- 2) di demandare** al TdP Luciano Sitzia le funzioni del RTSA, già declinate dal DM Interni datato 19 marzo 2015 e s.m.i.;
- 3) di trasmettere** copia del presente atto di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, oltreché per gli adempimenti di competenza, alla Direzione della ASL 6 Medio Campidano.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Cristina Garau

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Curriculum Vitae Dott. Luciano Sitzia

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 05 / 02 / 2026 al 20 / 02 / 2026

Il Direttore della SC Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Franco G. Sanna